

NEWSLETTER N° 1/2022

Milano, 11 gennaio 2022

Oggetto: La Legge Finanziaria 2022 – Le principali novità fiscali

Gentili Clienti,

Come noto è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 la c.d. “Legge di Bilancio 2022” (Legge 30.12.2021 n. 234). La norma è composta da un unico articolo strutturato in 1.013 commi e contiene una serie di importanti novità di natura fiscale in vigore dal 1° gennaio 2022 che vengono illustrate nella presente newsletter.

Le principali novità

- 7* È stato prorogato fino al 2025 il **credito di imposta per i beni strumentali 4.0**.
- 7* **Non è stata confermata** la proroga per il 2022 della **rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni** per le persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia.
- 7* Per le persone fisiche sono stati **rimodulati gli scaglioni e le aliquote IRPEF** nonché la misura delle detrazioni spettanti.
- 7* Sono prorogati, in diversa misura, i **bonus fiscali relativi agli interventi edilizi** ad eccezione del bonus colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
- 7* È confermato per il 2022 il **limite pari a Euro 2 milioni per la compensazione dei crediti d'imposta** e dei contributi **compensabili** mediante mod. F24.

SOMMARIO

I. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE IMPRESE EAI TITOLARI DI PARTITA IVA.....	4
1. Modifiche al regime del “PATENT BOX” (commi 10 e 11)	4
2. Proroga Plastic Tax e Sugar Tax (comma 12).....	4
3. Proroga credito d’imposta investimenti in beni strumentali 4.0 (comma 44)	5
4. Proroga credito R&S / Innovazione tecnologica / Attività innovative (comma 45).....	7
5. Proroga Bonus quotazione PMI (comma 46)	7
6. Proroga Nuova Sabatini (commi 47 e 48)	8
7. Fondo Garanzia PMI (commi 53-58)	8
8. Proroga Garanzia SACE (comma 59).....	8
9. Rivalutazione delle attività immateriali (commi 622-624)	9
10. Proroga sospensione ammortamenti (comma 711).....	9
11. Limite dei crediti compensabili (comma 72).....	9
II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PERSONE FISICHE	10
1. Modifica della tassazione IRPEF, rimodulazione delle detrazioni e differimento delle maggiorazioni addizionali regionali e comunali all’IRPEF (commi 2-7)	10
2. Esclusioni IRAP (commi 8 e 9).....	13
3. Agevolazione acquisto “PRIMA CASA” (commi 151-153).....	13
4. Bonus Affitto under 31 (comma 155)	14
5. Bonus cultura 18 anni (commi 357 e 358)	14
6. Abolizione Cash Back (commi 637-644).....	14
7. Riduzione IMU per i non residenti titolari di pensioni (comma 743).....	14
8. Modifiche al regime fiscale per i lavoratori impatriati (comma 763).....	15
9. Tax credit impianti fonti rinnovabili (comma 812)	15
III. DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ENTI NON COMMERCIALI.....	16
1. Proroga disposizioni in materia di IVA (comma 683)	16
IV. BONUS PER IL SETTORE IMMOBILIARE	17
1. Proroga e modifiche in materia di SUPERBONUS (comma 28).....	17
2. Modifiche attuative dell’opzione per lo sconto in fattura e cessione del credito (commi 29 e 30)	18
3. Proroga bonus edilizi (commi 37 e 38).....	19
4. Bonus facciate (comma 39)	20
5. Detrazioni per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche (comma 42)	21
6. Fattori di conversione in energia primaria (comma 43)	21
V. DISPOSIZIONI COMUNI	22
1. Poteri di controllo dell’Agenzia delle Entrate (commi 31-36).....	22

2.	Attuazione del Fondo Solidarietà Mutui Prima Casa, cd. "FONDO GASPARRINI" (comma 62)	22
3.	Bonus TV e Decoder per ultrasettantenni (commi 480-485)	23
4.	Bonus depuratori acqua (comma 713)	23
5.	Contributo per la riqualificazione elettrica dei veicoli (commi 809 e 810).....	23
6.	Minusvalenze piani individuali di risparmio - PIR (comma 912).....	24
7.	Estensione del termine di pagamento delle cartelle (comma 913)	24
8.	Disposizioni per il microcredito (comma 914).....	24
VI.	ALTRE DISPOSIZIONI.....	26
1.	Sostegno all'internazionalizzazione (comma 49)	26
2.	Fondo per il sostegno alla transizione industriale (commi 478 e 479)	26
3.	Fondo a favore degli operatori del turismo, dello spettacolo e dell'automobile (commi 486 e 487)....	26
4.	Fondo per l'efficienza energetica (comma 514)	26

I. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE IMPRESE EAI TITOLARI DI PARTITA IVA

1. Modifiche al regime del "PATENT BOX" (commi 10 e 11)

La Legge di Bilancio 2022 ha sostanzialmente confermato, con limitate modifiche, la radicale riforma dell'agevolazione Patent Box introdotta dal D.L. n. 146/2021 (cd. "Decreto Fiscale collegato").

Si ricorda che la versione previgente dell'agevolazione consisteva in una detassazione del 50% del reddito prodotto grazie allo sfruttamento (diretto o indiretto) dei beni immateriali (software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, e "know-how").

La nuova agevolazione invece prevede una deduzione extra-contabile (da operare in dichiarazione e valida sia ai fini IRES che IRAP) **pari al 110% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti**.

Di seguito si elencano le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022:

- 7° La **maggiorazione fiscale è incrementata** dal 90% al **110%** relativa ai costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili;
- 7° È modificato l'ambito oggettivo dei beni agevolabili, il quale comprende esclusivamente i **software protetti da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli**. Sono **esclusi i marchi d'impresa** e i processi, le formule e le informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico (c.d. "know-how");
- 7° E' possibile **cumulare** il regime del Patent Box **con il credito d'imposta ricerca e sviluppo**;
- 7° È modificata la decorrenza della nuova disciplina applicata alle opzioni esercitate con riguardo al **periodo di imposta 2021 e ai successivi esercizi** (diversamente da quanto previsto dal Decreto Fiscale collegato, che prevedeva il termine iniziale il 22 ottobre 2021);
- 7° È introdotto un meccanismo di *recapture* secondo cui, se le spese agevolabili sono sostenute in vista della creazione di uno o più beni immateriali oggetto di Patent Box, la maggiorazione del 110% è fruibile a decorrere dal periodo d'imposta in cui il bene immateriale ottiene un titolo di privativa industriale e si applica esclusivamente alle spese sostenute negli otto anni antecedenti.

2. Proroga Plastic Tax e Sugar Tax (comma 12)

Viene **posticipata al 1° gennaio 2023** l'entrata in vigore della *plastic tax* e della *sugar tax* introdotte dalla Legge di Bilancio 2020. In particolare, di seguito si riepilogano i tratti salienti delle menzionate imposte:

- 7° **Plastic Tax**: entrata in vigore posticipata prorogata al 1° gennaio 2023.
 - Si tratta dell'imposta sui manufatti in plastica con singolo impiego che hanno funzione di contenimento, protezione, manipolazione (c.d. MACSI) pari a euro 0,45 per chilogrammo di materia plastica contenuta nei manufatti.
- 7° **Sugar Tax**: entrata in vigore posticipata al 1° gennaio 2023.
 - Si tratta dell'imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate pari a euro 10 per ettolitro nel caso di prodotti finiti e di euro 0,25 per chilogrammo nel caso di prodotti da diluire.

3. Proroga credito d'imposta investimenti in beni strumentali 4.0 (comma 44)

La Legge di Bilancio 2022 dispone la **proroga per gli anni dal 2023 al 2025**, con contestuale rimodulazione delle relative misure, dei crediti di imposta introdotti dall' art. 1, commi 1051 e seguenti, Legge n. 178/2020, c.d. "Legge di Bilancio 2021", per gli investimenti in beni **materiali ed immateriali strumentali nuovi "Industria 4.0"** di cui alle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016.

La proroga **non riguarda invece gli investimenti in beni strumentali "generici"**, per i quali l'agevolazione **si esaurisce con riferimento agli investimenti effettuati entro il 31.12.2022** (30.06.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l'ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione).

a) Misura del credito d'imposta

Tipologia di Bene	Importo dell'investimento	Credito dal 01/01/22 al 31/12/22 (o entro il 30/6/23 con acconto del 20% entro il 31/12/22)
Beni materiali ordinari	max € 2 milioni	6%
Beni immateriali ordinari (non interconnessi)	max € 1 milione	6%
Beni materiali 4.0 interconnessi con il sistema aziendale (Allegato A, L. n. 232/2016)	fino a € 2,5 milioni	40%
	tra € 2,5 milioni e € 10 milioni	20%
	tra € 10 milioni e € 20 milioni	10%
Software 4.0 interconnessi con il sistema aziendale (Allegato B, L. n. 232/2016)	max € 1 milione annuale	20%

Tipologia di Bene	Importo dell'investimento	Credito NOVITÀ		
		<u>dal 01/01/23 al</u> 31/12/23 (30/06/24 con acconto 20% entro 31/12/23)	<u>dal 1/1/24 al</u> 31/12/24 (30/06/25 con acconto 20% entro 31/12/24)	<u>dal 1/1/25 al</u> 31/12/25 (30/06/26 con acconto 20% entro 31/12/25)
Beni materiali ordinari	--	Nessun credito		
Beni immateriali ordinari (non interconnessi)	--	Nessun credito		
Beni materiali 4.0 interconnessi con il sistema aziendale (Allegato A, L. n. 232/2016)	fino a € 2,5 milioni	40%		
	tra € 2,5 milioni e € 10 milioni	20%		
	tra € 10 milioni e € 20 milioni	10%		
Software 4.0 interconnessi con il sistema aziendale (Allegato B, L. n. 232/2016)	max € 1 milione per anno 2023	20%		
	max € 1 milione per il biennio 2024 - 2025		15%	10%

Si ricorda che per individuare il periodo di effettuazione degli investimenti, con applicazione della conseguente misura dell'agevolazione, è necessario avere riguardo alle regole generali del principio di competenza ex art. 109, commi 1 e 2, TUIR.

b) Modalità di fruizione del credito

Relativamente ai crediti spettanti per effetto della proroga viene confermato:

- 7* l'utilizzo esclusivamente in compensazione nel mod. F24 in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno in cui è intervenuta l'interconnessione;
- 7* l'obbligo di riportare in fattura/altri documenti l'espreso richiamo alla disposizione normativa di riferimento;
- 7* l'obbligo di conservare la documentazione attestante l'effettivo sostenimento della spesa e la corretta determinazione dell'importo agevolabile;
- 7* l'obbligo di disporre di una perizia tecnica semplice o attestato di conformità da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale (per beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000 la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante);
- 7* l'attivazione del meccanismo di recapture se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione o di avvenuta interconnessione, i beni agevolati sono dismessi senza che siano effettuati investimenti sostitutivi.

4. Proroga credito R&S / Innovazione tecnologica / Attività innovative (comma 45)

Viene disposta la proroga dei crediti di imposta introdotti dall’art. 1, commi da 198 a 208, della L. n. 160/2019, c.d. “Legge di Bilancio 2020”:

- 7** fino al **31.12.2031** per gli investimenti in ricerca e sviluppo;
- 7** fino al **31.12.2025** per gli investimenti in transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.

a) Misura del credito d’imposta

Attività agevolabili	Periodo investimento	Misura/limite spesa ammissibile
Attività di ricerca e sviluppo	Fino al 31/12/22	Credito 20% max € 4 milioni annui
	Dall’1/1/23 al 31/12/31	Credito 10% max € 5 milioni annui
Attività di innovazione tecnologica	Fino al 31/12/23	Credito 10% max € 2 milioni annui
	Dall’1/1/24 al 31/12/25	Credito 5% max € 2 milioni annui
Attività innovative di design e ideazione estetica	Fino al 31/12/23	Credito 10% max € 2 milioni annui
	Dall’1/1/24 al 31/12/25	Credito 5% max € 2 milioni annui
Attività di innovazione tecnologica per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica/ innovazione digitale 4.0.	Fino al 31/12/22	Credito 15% max € 2 milioni annui
	Dall’1/1/23 al 31/12/23	Credito 10% max € 4 milioni annui
	Dall’1/1/24 al 31/12/25	Credito 5% max € 4 milioni annui

Nel rispetto dei massimali e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, continua a essere possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d’imposta.

5. Proroga Bonus quotazione PMI (comma 46)

Viene ulteriormente **prorogato per l’anno 2022 l’incentivo per le PMI che si quotano**, introdotto dall’art. 1, commi da 89 a 92 della L. n. 205/2017 c.d. “Legge di bilancio 2018”.

L’agevolazione, già oggetto di proroga fino al termine del 2021 da parte della Legge di bilancio 2021, prevedeva la concessione di un **credito di imposta pari al 50% dei costi di consulenza sostenuti dalle PMI per quotarsi**, fino ad un massimo di € 500.000.

La legge in esame differisce ulteriormente la **scadenza dell’agevolazione al 31.12.22** e rimodula l’entità del credito d’imposta **fino ad un massimo di € 200.000** (in luogo dei precedenti € 500.000).

Si ricorda che il credito è utilizzabile in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione.

6. Proroga Nuova Sabatini (commi 47 e 48)

Il legislatore è intervenuto nuovamente sulla disciplina della "Nuova Sabatini", modificando l'art. 2, co. 4 del D.L. n. 69/2013.

Si ricorda che tale agevolazione è stata introdotta al fine di sostenere le imprese nell'acquisizione di beni strumentali necessari allo svolgimento della propria attività ed è articolata in:

- 7°** un finanziamento agevolato per effettuare l'investimento in nuovi macchinari e attrezzature;
- 7°** un correlato contributo statale rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.

In particolare, con la Legge di Bilancio 2021 era stata prevista, per le domande presentate dal 1° gennaio 2021, l'erogazione in un'unica soluzione, indipendentemente dall'importo del finanziamento deliberato (possibilità precedentemente prevista per i soli finanziamenti di importo non superiore a euro 200.000).

La Legge in esame reintroduce l'erogazione del contributo in **più quote annuali**, ma rimane ferma la possibilità di optare per la soluzione unica solo per i finanziamenti fino a euro 200.000.

7. Fondo Garanzia PMI (commi 53-58)

Per fare fronte alle esigenze di liquidità delle piccole e medie imprese la Legge di Bilancio 2022 ha previsto la **proroga fino al 30 giugno 2022** della **disciplina straordinaria del Fondo Garanzia PMI**.

È stato inoltre disposto quanto segue:

- 7°** dal 1° gennaio 2022 la copertura del Fondo sui finanziamenti fino a Euro 30.000 si riduce dal 90% **all'80%**;
- 7°** dal 1° aprile 2022 le garanzie saranno concesse previo pagamento di una commissione da versare al Fondo;
- 7°** a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, **l'importo massimo** garantito per **singola impresa** dal Fondo sarà pari a Euro **5 milioni** e verrà concessa soltanto dopo l'applicazione di un **modello di valutazione**.

8. Proroga Garanzia SACE (comma 59)

Il Legislatore interviene sull'art. 1 del D.L. n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità", **prorogando al 30.06.2022 l'operatività della Garanzia Italia**, strumento finalizzato al sostegno delle **imprese italiane colpite dall'emergenza Covid-19**.

Si ricorda che tale garanzia è rilasciata da parte della SACE S.p.A. per finanziamenti sotto qualsiasi forma erogati da banche o altri intermediari finanziari in favore delle imprese con sede in Italia.

A seguito della modifica apportata al comma 2 del citato art. 1, è ora previsto che per i finanziamenti di durata non superiore a 6 anni o del maggior termine di 10 anni, le garanzie sono rilasciate entro il 30.06.2022 (in precedenza 31.12.2021), con possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a 36 mesi.

Su richiesta, i finanziamenti già garantiti da SACE S.p.A. possono essere:

- 7° Estesi fino ad una durata massima di 10 anni;
- 7° Sostituiti con nuovi finanziamenti aventi una durata fino a 10 anni.

9. Rivalutazione delle attività immateriali (commi 622-624)

Il legislatore, mediante l'introduzione del co. 8-ter nell'art. 110 del D.L. 104/2020, prevede la rideterminazione del periodo di ammortamento delle attività immateriali rivalutate o riallineate nei bilanci 2020 **in misura non superiore**, per ciascun periodo d'imposta, **a 1/50** del loro costo (anziché 1/18), a partire dall'anno 2022.

Per effetto di tale modifica viene disposto quanto segue:

- 7° è possibile mantenere la deducibilità dell'ammortamento a 1/18 mediante **versamento dell'imposta sostitutiva** (determinata applicando gli scaglioni del 12%, 14 e 16%), al netto dell'imposta sostitutiva del 3% già pagata per la rivalutazione o per il riallineamento;
- 7° il contribuente ha la possibilità di revocare ai fini fiscali gli effetti della rivalutazione o del riallineamento chiedendo la restituzione (anche tramite credito d'imposta) dell'imposta sostitutiva del 3% già versata;
- 7° nel caso di cessione a titolo oneroso o di altre operazioni realizzative sul bene, è previsto che:
 - o Per il venditore, la **minusvalenza sia deducibile**, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore imputato a seguito della rivalutazione (oppure oggetto di riallineamento), in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento;
 - o Per l'acquirente, la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile di tale maggior valore, al netto dell'eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa, è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.

10. Proroga sospensione ammortamenti (comma 711)

Il legislatore interviene sul comma 7-bis dell'art. 60 del D.L. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto", il quale, nel contesto dell'emergenza sanitaria da Covid-19, disponeva la possibilità per i soggetti che non redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali, di **sospendere in tutto o in parte gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali nel bilancio 2020**.

La Legge di bilancio in esame **estende tale possibilità anche per il bilancio d'esercizio 2021**. Tuttavia, viene specificato che possono beneficiare di tale estensione soltanto i soggetti che, nel 2020, abbiano già usufruito della sospensione per il 100% degli ammortamenti.

11. Limite dei crediti compensabili (comma 72)

Dal 1° gennaio 2022 è fissato a Euro **2 milioni** per ciascun anno solare il limite dei **crediti tributari e dei contributi utilizzabili in compensazione orizzontale** mediante modello F24.

II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PERSONE FISICHE

1. Modifica della tassazione IRPEF, rimodulazione delle detrazioni e differimento delle maggiorazioni regionali e comunali all'IRPEF (commi 2-7)

La Legge di Bilancio 2022 dispone nuove regole per la tassazione delle persone fisiche modificando:

- 7** l'art. 11 del Testo unico delle imposte sui redditi (di seguito TUIR), recante la modulazione delle **aliquote d'imposta** e dei corrispondenti **scaglioni di reddito** imponibile;
- 7** l'art. 13 del TUIR, recante la modulazione delle **detrazioni dall'imposta lorda** spettanti ai contribuenti alla cui formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente e assimilati e/o redditi da pensione e/o redditi da lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di attività di impresa o dall'esercizio di arti o professioni, sia in forma individuale che in forma associata.

➤ **SCAGLIONI E ALIQUOTE IRPEF (comma 2)**

La riscrittura dell'art. 11, comma 1, TUIR prevede la rimodulazione degli scaglioni di reddito e vengono riviste le aliquote IRPEF (ora ridotte da 5 a 4), come di seguito evidenziato:

Scaglioni di reddito e aliquote			
Fino al 2021		Dal 1° gennaio 2022	
Scaglioni	Aliquote	Scaglioni	Aliquote
Fino a € 15.000	23%	Fino a € 15.000	23%
Oltre € 15.000 fino a € 28.000	27%	Oltre € 15.000 fino a € 28.000	25%
Oltre € 28.000 fino a € 55.000	38%	Oltre € 28.000 fino a € 50.000	35%
Oltre € 55.000 fino a € 75.000	41%	Oltre € 50.000	43%
Oltre € 75.000	43%		

➤ **DETRAZIONI (comma 2)**

La progressività dell'IRPEF è garantita dalla presenza di un sistema di detrazioni dall'imposta, la cui misura dipende dalla tipologia di reddito percepito (lavoro dipendente / pensione / lavoro autonomo), come si seguito sintetizzato.

a) Detrazioni reddito di lavoro dipendente

Le detrazioni da lavoro dipendente, disciplinate dall'art. 13, comma 1, lett. a), b) e c), TUIR, risultano così modificate:

Detrazioni lavoro dipendente			
Fino al 2021		Dal 1° Gennaio 2022	
Reddito (€)	Detrazione	Reddito (€)	Detrazione
0 – 8.000	€ 1.880 (Min. € 690 e min. € 1.380 per i rapporti di lavoro a tempo determinato)	0 - 15.000	€ 1.880 (Min. € 690 e min. € 1.380 per i rapporti di lavoro a tempo determinato)
8.001 - 28.000	$€ 978 + € 902 \times [(28.000 - \text{reddito complessivo}) / (28.000 - 8.000)]$	15.001 - 28.000	$€ 1.910 + € 1.190 \times [(28.000 - \text{reddito complessivo}) / (28.000 - 15.000)]$
28.001 - 55.000	$€ 978 \times [(55.000 - \text{reddito complessivo}) / (55.000 - 28.000)]$	28.001 - 50.000	$€ 1.910 \times [(50.000 - \text{reddito complessivo}) / (50.000 - 28.000)]$
		La detrazione spettante è aumentata di Euro 65 se il reddito è compreso tra Euro 25.000 e 35.000.	

b) Detrazioni reddito da pensione

Le detrazioni per i redditi da pensione, disciplinate dall'art. 13, comma 3, lett. a), b) e c), TUIR, sono così modificate:

Detrazioni reddito di pensione			
Fino al 2021		Dal 1° Gennaio 2022	
Reddito (€)	Detrazione	Reddito (€)	Detrazione
0 – 8.000	€ 1.880 (Min. € 713)	0 - 8.500	€ 1.955 (Min. € 713)
8.001 - 15.000	$€ 1.297 + (1.880 - 1.297) \times [(15.000 - \text{reddito complessivo}) / (15.000 - 8.000)]$	8.501 - 28.000	$€ 700 + (1.955 - 700) \times [(28.000 - \text{reddito complessivo}) / (28.000 - 8.500)]$
15.001 - 55.000	$€ 1.297 \times [(55.000 - \text{reddito complessivo}) / (55.000 - 15.000)]$	28.001 - 50.000	$€ 700 \times [(50.000 - \text{reddito complessivo}) / (50.000 - 28.000)]$
		La detrazione spettante è aumentata di Euro 50 se il reddito è compreso tra Euro 25.000 e 29.000.	

c) Detrazioni per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

Dal 2022 sono modificate anche le detrazioni previste dall'art. 13, comma 5, lett. a) e b), TUIR, a favore dei titolari di:

1. redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50, comma 1, lett. e), f), g), h) e i), TUIR;
2. altri redditi di cui agli artt. 53, 66 e 67, comma 1, lett. i) e l), TUIR, ossia da lavoro autonomo, da imprese minori, d'impresa / lavoro autonomo occasionale.

Detrazioni per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi			
Fino al 2021		Dal 1° gennaio 2022	
Reddito (€)	Detrazione	Reddito (€)	Detrazione
0 - 4.800	€ 1.104	Max € 5.500	€ 1.265
4.801 - 55.000	$€ 1.104 \times [(55.000 - \text{reddito complessivo}) / (55.000 - 4.800)]$	5.501 - 28.000	$€ 500 + (1.265 - 500) \times [(28.000 - \text{reddito complessivo}) / (28.000 - 5.500)]$
		28.001 - 50.000	$€ 500 \times [(50.000 - \text{reddito complessivo}) / (50.000 - 28.000)]$
La detrazione spettante è aumentata di Euro 50 se il reddito è compreso tra Euro 11.000 e 17.000.			

➤ **Riformulazione della disciplina del “TRATTAMENTO INTEGRATIVO” a favore dei titolari di redditi da lavoro dipendente e di redditi assimilati (comma 3)**

La Legge di Bilancio 2022 modifica l’art. 1 del D.L. n. 3/2020, che disciplina il trattamento integrativo (c.d. bonus 100 Euro) erogato in favore dei percettori di reddito di lavoro dipendente e di redditi assimilati, In particolare:

- 7°** viene ridotto da Euro 28.000 a Euro 15.000 il reddito complessivo oltre il quale non è più dovuto il trattamento integrativo, pari a Euro 1.200 annui;
- 7°** il bonus è riconosciuto, per i redditi compresi tra Euro 15.000 e 28.000, a condizione che la somma delle detrazioni per:
 - o carichi di famiglia;
 - o lavoro dipendente;
 - o interessi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2021;
 - o le rate relative alle detrazioni per spese sanitarie;
 - o detrazioni edilizie (art. 16-bis), per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021;

sia di ammontare superiore all’imposta lorda.

Nel caso ricorrano tali condizioni, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a Euro 1.200, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni sopra elencate e l’imposta lorda.

- 7°** Viene abrogata l’ulteriore detrazione prevista in precedenza per i redditi compresi tra Euro 28.000 e 40.000.

➤ **Differimento maggiorazione addizionali regionali/comunali IRPEF (commi 5-7)**

Al fine dell'adeguamento della disciplina dell'addizionale regionale/comunale con la nuova articolazione degli scaglioni IRPEF, è differito:

- 7° al 31.3.2022 il termine entro il quale le Regioni possono maggiorare l'addizionale regionale IRPEF 2022;
- 7° al 31.3.2022 o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, il termine entro il quale i Comuni modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF 2022.

2. Esclusioni IRAP (commi 8 e 9)

Dal 1° gennaio 2022, **non** sono più tenuti al pagamento dell'IRAP le persone fisiche esercenti attività commerciali, nonché arti e professioni, che esercitano attività di impresa o di lavoro autonomo in forma individuale.

A titolo esemplificativo rimangono ancora assoggettate all'IRAP:

1. Snc, sas, associazioni professionali / società tra professionisti;
2. Società ed enti soggetti all'IRES.

3. Agevolazione acquisto "PRIMA CASA" (commi 151-153)

La Legge di Bilancio (commi 151-153) estende **per tutto il 2022** l'agevolazione già prevista dall'art. 64 del D.L. 73/2021 in tema di agevolazioni a sostegno dell'autonomia abitativa dei giovani.

In particolare, limitatamente agli atti stipulati nel periodo 26.5.2021 - **31.12.2022**, il legislatore riconosce un'agevolazione a favore dei giovani che:

- 7° non hanno ancora compiuto 36 anni nell'anno del rogito;
- 7° hanno un ISEE non superiore a € 40.000 annui.
- 7° L'agevolazione consiste nell'esonero dal pagamento di:
 - 7° imposta di registro;
 - 7° imposta ipotecaria e catastale;
 - 7° imposta sostitutiva sui finanziamenti ex art. 18, DPR n. 601/73.

L'agevolazione si applica agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di "prime case" (ad eccezione di quelle di categoria catastale A1/, A/8 e A/9) nonché agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà / usufrutto / uso e abitazione relativi alle stesse.

In caso di acquisto della "prima casa" soggetto ad IVA, agli acquirenti è riconosciuto un credito d'imposta di ammontare pari all'IVA corrisposta. Tale credito che può essere utilizzato:

- 7° in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- 7° in diminuzione dell'IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente all'acquisto;

7° in compensazione nel modello F24.

Infine, a favore dei medesimi soggetti di cui sopra, per il 2022 viene confermato l'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa che offre una copertura finanziaria pari all'80% del capitale concesso in mutuo.

4. Bonus Affitto under 31 (comma 155)

La Legge di Bilancio 2022 modifica il co. 1-ter dell'art. 16 del TUIR recante una detrazione IRPEF a favore dei giovani che stipulano dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo.

La nuova detrazione è riconosciuta ai giovani:

- di **età compresa fra i 20 e i 31 anni** (anziché 30) non compiuti;
- aventi un **reddito complessivo non superiore a Euro 15.493,71**,
- che stipulano un **contratto di locazione** per una intera unità immobiliare o porzione di essa, da destinare a **propria residenza**, a condizione che essa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori / affidatari.

La detrazione IRPEF spetta per i primi quattro anni di durata contrattuale, in misura pari a **Euro 991,60**, oppure, se superiore, in misura pari al 20% del canone di locazione fino a un **massimo di Euro 2.000**.

5. Bonus cultura 18 anni (commi 357 e 358)

Con la Legge di Bilancio 2022 il legislatore stanZIA una spesa destinata a erogare il cd. "bonus cultura" a favore dei giovani residenti che raggiungono la maggiore età nel 2022.

Il bonus è riconosciuto per permettere ai neomaggiorenni di acquistare, a titolo esemplificativo, biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, ecc.

Si evidenzia che l'agevolazione:

- 7° non costituisce reddito imponibile per il beneficiario;
- 7° non rileva ai fini dell'ISEE.

6. Abolizione Cash Back (commi 637-644)

È abolito per il 2022 il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici (cd. "Cash back").

7. Riduzione IMU per i non residenti titolari di pensioni (comma 743)

È stato previsto che a partire dall'anno 2022 per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, **l'IMU è ridotta al 37,5%** (in luogo della riduzione al 50% operata dalla Legge di Bilancio 2021).

8. Modifiche al regime fiscale per i lavoratori impatriati (comma 763)

La Legge di Bilancio 2022 estende anche ai docenti e ai ricercatori che abbiano trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 2020 e che al 31 dicembre 2019 già accedevano al regime di favore previsto dall'articolo 44 del D.L. n. 78/2010 (detassazione del 90% degli emolumenti percepiti), di optare per il prolungamento temporale dell'agevolazione fino a:

- 7** 8 periodi d'imposta, in caso di contribuenti con un figlio minorenni o a carico oppure divenuti proprietari di almeno un'unità immobiliare residenziale in Italia dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti;
- 7** 11 periodi d'imposta, in caso di contribuenti con almeno due figli minorenni o a carico;
- 7** 13 periodi d'imposta, in caso di contribuenti con almeno tre figli minorenni o a carico.

Si ricorda che tale prolungamento è riconosciuto previo versamento di un importo come segue:

Importo da versare	Condizioni
10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia relativi al periodo d'imposta precedente.	Almeno: <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>un figlio minorenni</u>, anche in affidato preadottivo, o 2. <u>acquisto</u> di almeno <u>un'unità immobiliare</u> residenziale <u>in Italia</u>, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione ^(*).
5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo <u>prodotti in Italia</u> relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione.	Almeno: <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>tre figli minorenni</u>, anche in affidato preadottivo, e 2. proprietà di almeno <u>un'unità immobiliare</u> residenziale <u>in Italia</u>, acquisita successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento ^(*).

^(*) L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

Le modalità per l'esercizio dell'opzione saranno definite da un provvedimento dell'Agenzia delle entrate, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge.

9. Tax credit impianti fonti rinnovabili (comma 812)

Viene istituito un credito d'imposta per i contribuenti IRPEF in relazione alle spese sostenute per l'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'art. 25-bis del D.L. n. 91 del 24 giugno 2014.

Un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio in esame, definirà le modalità attuative di accesso al beneficio.

III. DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ENTI NON COMMERCIALI

1. Proroga disposizioni in materia di IVA (comma 683)

La Legge di Bilancio 2022 differisce all' 1° gennaio 2024 l'entrata in vigore delle disposizioni di modifica della disciplina IVA per gli Enti del Terzo Settore introdotte dal D.L. n. 146/2021, c.d. "Decreto Fiscale collegato".

Si ricorda che il Decreto era intervenuto disponendo:

- 7** la soppressione del regime di esclusione dall'IVA previsto per cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate da taluni enti non commerciali nei confronti dei propri soci/associati, riconducendo le predette operazioni nell'ambito dell'esenzione IVA di cui all'art. 10, D.P.R. n. 633/72 (Art. 5, comma 15-quater);
- 7** l'estensione del regime IVA forfettario disciplinato dall'art. 1, commi 58-63, L. n. 190/2014 alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi non superiori ad € 65.000 (Art. 5, comma 15-quinquies).

IV. BONUS PER IL SETTORE IMMOBILIARE

1. Proroga e modifiche in materia di SUPERBONUS (comma 28)

La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato l’agevolazione “Superbonus”, apportando tuttavia alcune importanti modifiche ai fini della fruizione della detrazione e, in particolare, revisionando la percentuale del beneficio riconosciuto, il quale progressivamente passa dal 110% fino al 65% nel 2025.

➤ **Proroga termini sostenimento delle spese agevolabili**

Con riferimento all’ambito temporale, la proroga del Superbonus opera in misura differente a seconda del soggetto beneficiario che effettua l’intervento:

Beneficiario	Misura del beneficio	Termine entro cui sostenere la spesa	Note
– Condomini;	110%	31/12/2023	
– Proprietari unici di edifici composti da due a quattro unità;	70%	31/12/2024	
– ONLUS, APS e ODV;			
– Persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno del condominio o dello stesso edificio;	65%	31/12/2025	
Sono compresi gli interventi effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione.			
Persone fisiche sulla singola unità immobiliare (cd. “villette”)	110%	31/12/2022	Al <u>30 giugno 2022</u> devono essere effettuati lavori per <u>almeno il 30%</u> dell’intervento complessivo
IACP e cooperative di abitazione a proprietà indivisa	110%	31/12/2023	Al <u>30 giugno 2023</u> devono essere effettuati lavori per <u>almeno il 60%</u> dell’intervento complessivo

Interventi in comuni colpiti da eventi sismici: la detrazione Superbonus spetta **nella misura del 110%** per le spese effettuate **entro il 31 dicembre 2025** se gli interventi riguardano comuni dei **territori colpiti da eventi sismici** verificatisi dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Si evidenzia che la Legge di Bilancio 2022 ha allineato l’orizzonte temporale degli interventi trainati che seguono ora gli interventi trainanti cui si riferiscono. Pertanto, la detrazione spetta nelle stesse misure in relazione all’anno di sostenimento della spesa ed entro le medesime scadenze.

➤ **Rateazione spettante**

A decorrere dal 1° gennaio 2022 è disposta la **rateazione in 4 quote annuali** di pari importo la detrazione del 110% con riferimento a:

1. interventi di riqualificazione energetica;
2. riduzione del rischio sismico agevolabile;
3. installazione di impianti solari fotovoltaici trainati dagli interventi di cui al punto 1. e 2.;
4. installazione delle c.d. “colonnine di ricarica” di veicoli elettrici “trainati” da un intervento cui al punto 1.

➤ **Visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi**

Come già noto, ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura ma anche in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, viene richiesta l'apposizione del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione al 110%.

Tuttavia, si evidenzia che per effetto della modifica dell'art. 119, comma 11, del D.L. n. 34/2020 operata dalla Legge di Bilancio 2022, il contribuente che intende utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità qualora la dichiarazione sia presentata:

- 7° direttamente dal contribuente all'Agenzia delle Entrate; ovvero
- 7° tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale.

➤ **Congruità delle spese**

Per asseverare la congruità delle spese, occorre considerare, oltre ai prezzi individuati dal decreto MISE del 6 agosto del 2020, anche i valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro il 9 febbraio 2022.

2. **Modifiche attuative dell'opzione per lo sconto in fattura e cessione del credito (commi 29 e 30)**

Con riguardo alla disciplina delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito la Legge di Bilancio 2022 conferma le disposizioni già approvate nel "decreto antifrode" n. 157/2021 ora abrogato. Le modifiche più rilevanti riguardano:

1. **Proroga della finestra temporale di operatività della disciplina delle opzioni**

Viene estesa la possibilità di esercitare le opzioni di sconto in fattura o cessione del credito per le spese sostenute:

- 7° Nel 2022, 2023, 2024 per gli interventi edilizi "minori";
- 7° Fino al 2025 per gli interventi trainanti e trainati "Superbonus 110%".

2. **Ampliamento delle detrazioni per cui è possibile esercitare le opzioni**

Tra le detrazioni edilizie per le quali è possibile esercitare le opzioni di sconto in fattura o cessione del credito, la Legge di Bilancio 2022 integra l'elenco includendo anche gli interventi di:

- 7° eliminazione delle barriere architettoniche;
- 7° realizzazione di nuovi posti auto.

3. **Generalizzazione dell'obbligo di visto di conformità e attestazione di congruità**

È introdotto l'obbligo generalizzato di visto di conformità e di attestazione di congruità sulle spese agevolate in relazione a lavori edilizi diversi da quelli ammessi al superbonus. Sono contemplate alcune **esclusioni** dai predetti obblighi, i quali non si applicano agli interventi, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, che:

- 7° rientrano tra le opere già classificate come **attività di edilizia libera**,
- 7° oppure siano di **importo complessivo inferiore a Euro 10.000**, fermo restando il “divieto di effettuare suddivisioni in lotti contrattuali o comunque frazionamenti dei lavori al solo fine di eludere l’applicazione delle disposizioni di cui al periodo precedente”.

Nel caso di esercizio di una delle due opzioni di sconto in fattura / cessione del credito è ammessa espressamente la detraibilità delle spese sostenute per il rilascio dei predetti visti e attestazioni.

4. Misure di contrasto alle frodi

Per quanto riguarda le misure di contrasto alle frodi è disposto il **potere-dovere** dell’Agenzia delle Entrate di **sospendere**, entro 5 giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, per un periodo non superiore a 30 giorni, **gli effetti delle comunicazioni inviate delle cessioni e delle opzioni** inviate alla stessa Agenzia che presentano profili di rischio, i quali sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti.

3. Proroga bonus edilizi (commi 37 e 38)

Il legislatore ha previsto la **proroga al 31 dicembre 2024** dei seguenti bonus riconosciuti nell’ambito edilizio.

Detrazione	Caratteristiche e misura dell’agevolazione
<p>Ecobonus (art. 14 D.L. 63/2013)</p>	<p>Le spese relative agli interventi cd. “Ecobonus” potranno essere sostenute entro la nuova scadenza menzionata per poter fruire delle rispettive detrazioni del 50 – 65 - 70 – 75 – 80 - 85% per ciascuna unità immobiliare.</p> <p>Il riconoscimento della detrazione per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024 è prorogato anche per gli interventi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> 7° Acquisto e posa in opera di schermature solari; 7° Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti; 7° Impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili; 7° Interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.
<p>Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16, co. 1, D.L. 63/2013)</p>	<p>Le spese sostenute potranno essere detratte nella misura del <u>50%</u> sull’importo massimo di euro 96.000 per unità immobiliare (detrazione massima euro 48.000 in 10 quote annuali di pari importo) se effettuate entro il 31 dicembre 2024.</p> <p>Dal 1° gennaio 2025 la detrazione IRPEF scende del <u>36%</u>, con un limite di spesa di euro 48.000 e detrazione massima di euro 17.280 da ripartire in 10 quote annuali.</p>

Sismabonus

(art. 16, co. 1-bis, D.L. 63/2013)

Il cd. “Sismabonus ordinario” spetta per le spese sostenute **fino al 31 dicembre 2024** e consiste in una **detrazione del 50%** su un importo massimo annuo di Euro 96.000 per ciascuna unità immobiliare, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo. Alternativamente, qualora ne sussistano i requisiti, è possibile accedere al “Super sismabonus” al 110% con le medesime scadenze già evidenziate nel paragrafo “Proroga e modifiche in materia di Superbonus (comma 28)” cui si rimanda.

Anche per il triennio 2022-2024 viene confermato il c.d. “bonus mobili”. In particolare, la **detrazione del 50%** può essere fruita in 10 quote annuali di pari importo da parte dei soggetti che negli anni 2022, 2023 e 2024 sostengono spese per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici aventi le seguenti classi energetiche:

- Classe A per i forni;
- Classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie;
- Classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.

Bonus mobili

(art. 16, co. 2, D.L. 63/2013)

I suddetti acquisti devono essere congiuntamente:

- Finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati nell’anno di acquisto dei mobili e degli elettrodomestici o nell’anno precedente (pur sempre prima dell’acquisto dei mobili);
- Pagati, anche in parte, entro il 31 dicembre dell’anno di acquisto.

Viene inoltre ridotto a **euro 10.000** l’ammontare massimo di spese detraibili **sostenute nel 2022** per ciascuna unità immobiliare.

Il limite di spesa scende a **euro 5.000 annui** per gli acquisti effettuati **nel 2023 e nel 2024**.

Viene prorogata al **31 dicembre 2024** la detrazione IRPEF del 36%, su una spesa massima di Euro 5.000 annui per ciascuna unità immobiliare ad uso abitativo, valida per gli interventi di:

Bonus verde

(art. 1, co. 12, L. n. 205/2017)

- Sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;
- Realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Si precisa che le suddette spese devono essere pagate con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni.

Si evidenzia che la Legge di Bilancio 2022 non ha previsto alcuna proroga per il “bonus colonnine”, che, pertanto, è da intendersi scaduta al 31 dicembre 2021.

4. Bonus facciate (comma 39)

Il legislatore ha prorogato **per il solo anno 2022** il cd. “Bonus Facciate” (art. 1 comma 2109, L. n. 160/2019) riconosciuto a fronte delle spese sostenute per gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate).

La detrazione, che spettava nella misura del 90% nel 2020 e nel 2021, **per il 2022 è pari al 60%** delle spese sostenute.

5. Detrazioni per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche (comma 42)

La Legge di Bilancio 2022, mediante l'introduzione dell'articolo 119-ter nel D.L. 34/2020, riconosce per il **solo anno 2022** una nuova detrazione IRPEF e IRES a favore dei contribuenti che sostengono spese relative a interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

La **detrazione** è fruibile nella misura del **75%** delle spese sostenute nel 2022, da ripartire in 5 quote annuali costanti, nel limite di:

- 7° Euro 50.000** per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- 7° Euro 40.000** moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- 7° Euro 30.000** moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La nuova detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche, nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

6. Fattori di conversione in energia primaria (comma 43)

Il legislatore definisce univocamente le condizioni **per il calcolo della prestazione energetica degli edifici**, precisando che, ai fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica, recante i requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali, **si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020**, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

V. DISPOSIZIONI COMUNI

1. Poteri di controllo dell’Agenzia delle Entrate (commi 31-36)

L’Agenzia delle Entrate, con riferimento alle agevolazioni fiscali per cui si è optato per lo **sconto in fattura** o per la **cessione del credito**, nonché alle **agevolazioni e ai contributi a fondo perduto** erogati a seguito dell’emergenza da COVID-19, ha poteri di:

- 7° Controllo previsti ai fini delle imposte dirette/IVA;
- 7° Recupero degli importi dovuti non versati, dei contributi indebitamente percepiti o fruiti, nonché degli importi relativi a cessioni di crediti d’imposta privi dei requisiti;
- 7° Irrogare le sanzioni e applicare gli interessi per le singole violazioni commesse.

L’atto di recupero è notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

Il domicilio fiscale del contribuente rileva per l’individuazione dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente al momento della violazione ed eventuali controversie spettano al Giudice Tributario.

2. Attuazione del Fondo Solidarietà Mutui Prima Casa, cd. “FONDO GASPARRINI” (comma 62)

Il comma 62 della Legge di Bilancio 2022 proroga **per tutto l’anno 2022** l’operatività delle misure speciali del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all’acquisto della prima casa (cd. “Fondo Gasparrini”).

Tali misure, che erano previste originariamente per la sola durata di nove mesi dall’entrata in vigore del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020) erano già state prorogate per tutto il 2021 dal Decreto Sostegni-bis (D.L. 73/2021) e sono ora confermate per tutto il 2022 dalla Legge di Bilancio 2022.

Di seguito si ricapitolano i tratti salienti:

- 7° i benefici del Fondo sono estesi ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza Coronavirus;
- 7° per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
- 7° possono accedere ai benefici del Fondo Gasparrini mutui di importo non superiore a euro 400.000;
- 7° la sospensione del pagamento delle rate dei mutui prima casa può essere concessa anche ai mutui che fruiscono della copertura del Fondo di garanzia per la prima casa;
- 7° per accedere alla sospensione il mutuatario deve dimostrare di aver sospeso il lavoro o ridotto l’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni.

Inoltre, nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo Gasparrini provvede al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.

3. Bonus TV e Decoder per ultrasessantenni (commi 480-485)

Nella Legge di Bilancio 2022 viene **rifinanziato il Bonus TV** e viene introdotta una nuova agevolazione in favore degli **anziani over 70** che godano di un trattamento pensionistico non superiore a Euro 20.000 annui. Tale agevolazione consiste nella consegna presso il proprio domicilio dell'interessato di un decoder (di prezzo non superiore ad Euro 30) idoneo alla ricezione di programmi televisivi con standard trasmissivi (DVB-T2/HEVC).

4. Bonus depuratori acqua (comma 713)

Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, è riconosciuto un **credito d'imposta** nella misura del **50%** delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290 e miglioramento qualitativo delle acque per consumo umano erogate da acquedotti.

I beneficiari dell'agevolazione sono le persone fisiche, i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali compresi gli Enti del Terzo Settore. In particolare, essi potranno fruire del credito nel rispetto dei seguenti limiti:

- 7** Euro 1.000 per le persone fisiche non esercenti attività economica con riferimento a ciascuna unità immobiliare;
- 7** Euro 5.000 per gli altri soggetti con riferimento a ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale.

5. Contributo per la riqualificazione elettrica dei veicoli (commi 809 e 810)

Sono prorogati al 31.12.2022, entro il limite di spesa di euro 2 milioni, **i contributi per la riqualificazione elettrica dei veicoli**, introdotti dall'art. 1, comma 1031, L. n. 145/2018, c.d. "Legge di bilancio 2019" e previsti inizialmente fino al 31.12.2021.

In particolare, è previsto:

- 7** Un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO₂ g/km) da un minimo di Euro 2.500 ad un massimo di Euro 6.000, a condizione che si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4;
- 7** Un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO₂ g/km) da un minimo di Euro 1.500 ad un massimo di Euro 4.000, in assenza di rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4;

- 7° Due contributi spettanti ai proprietari di veicoli delle categorie M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con motore termico, che installano su tali veicoli un sistema di riqualificazione elettrica, riconosciuti in misura pari al 60% rispettivamente:
 - o del costo di riqualificazione fino ad un ammontare massimo di € 3.500;
 - o delle spese relative all'imposta di bollo per l'iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA), all'imposta di bollo e all'imposta provinciale di trascrizione.

6. Minusvalenze piani individuali di risparmio - PIR (comma 912)

È prorogata per il 2022, con modifiche, la norma della scorsa legge di bilancio che, relativamente ai PIR costituiti dal 1° gennaio 2021 con investimenti effettuati entro il 31 dicembre dello stesso anno, riconosce un **credito d'imposta pari alle minusvalenze, perdite e differenziali negativi** realizzati il quale utilizzabile, in dieci quote annuali di pari importo, nelle dichiarazioni dei redditi ovvero in compensazione tramite F24. La compensazione risulta possibile a condizione che:

- 7° tali strumenti siano detenuti per almeno 5 anni;
- 7° il credito d'imposta non ecceda il 20% delle somme investite.

È ora stabilito che il credito d'imposta spetti anche in relazione agli investimenti effettuati **a partire dal 1° gennaio 2022 entro il 31 dicembre 2022** a condizione che:

- 7° il credito non ecceda il 10% delle somme investite (anziché il 20%);
- 7° sia utilizzabile in 15 quote annuali di pari importo (anziché 10).

7. Estensione del termine di pagamento delle cartelle (comma 913)

Con la Legge di Bilancio 2022 il legislatore ha esteso a **180 giorni dalla notifica** il termine (ordinariamente pari a 60 giorni) entro cui il contribuente è tenuto al versamento delle cartelle di pagamento notificate dall'Agente della riscossione tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022.

Si tratta di una estensione del termine per il pagamento che tuttavia non opera:

- 7° ai fini del **calcolo del termine per il ricorso**, il quale proposto entro gli ordinari 60 giorni dalla notifica;
- 7° in caso di **pagamento degli avvisi di addebito INPS**;
- 7° per le **ingiunzioni di pagamento notificate dagli enti territoriali**.

La medesima estensione temporale era già stata prevista dall'art. 2 del D.L. n. 146/2021, in relazione alle cartelle di pagamento notificate nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2021.

8. Disposizioni per il microcredito (comma 914)

La Legge di Bilancio 2022 interviene sulla disciplina della concessione del microcredito. In particolare:

- 7° eleva da Euro 40.000 a 75.000 l'importo massimo di credito concedibile per le operazioni di lavoro autonomo e di microimprenditorialità;
- 7° consente agli intermediari di microcredito di concedere finanziamenti a società a responsabilità limitata senza **l'obbligo di assistenza di garanzie reali**, nell'**importo massimo di Euro 100.000**;

- 7** le forme tecniche dei finanziamenti possono prevedere la durata degli stessi fino a 15 anni;
- 7** i limiti oggettivi di volume delle attività, condizioni economiche applicate e ammontare massimo dei singoli finanziamenti, esclude alcun tipo di limitazione riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l'attivo patrimoniale.

VI. ALTRE DISPOSIZIONI

1. Sostegno all'internazionalizzazione (comma 49)

Al fine di favorire le imprese che operano su mercati internazionali, la Legge di Bilancio 2022 incrementa:

7 di Euro 1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, la dotazione del Fondo rotativo a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri previsto dalla Legge n. 394/1981, finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati;

7 di Euro 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, la dotazione del Fondo per la promozione integrata introdotto dall' art. 72, comma 1, del D.L. 18/2020), finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto.

2. Fondo per il sostegno alla transizione industriale (commi 478 e 479)

Viene istituito, presso il Ministero dello Sviluppo economico, il Fondo per il sostegno alla transizione industriale con una dotazione di € 150 milioni a decorrere dal 2022, allo scopo di favorire l'adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta al cambiamento climatico.

Il Fondo sarà rivolto in particolare alle imprese che operano in settori ad alta intensità energetica e finanziaria la realizzazione di investimenti per l'efficiamento energetico, per il riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e di materie riciclate.

Sarà un Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Transizione Ecologica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022 (entrata in vigore: 1° gennaio 2022), a definire le relative disposizioni attuative.

3. Fondo a favore degli operatori del turismo, dello spettacolo e dell'automobile (commi 486 e 487)

Per l'anno 2022 è stanziato un fondo da destinare agli operatori economici dei settori del turismo, dello spettacolo e dell'automobile, gravemente colpiti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

I criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse sono rimandate a un apposito Decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022 (entrata in vigore: 1° gennaio 2022).

4. Fondo per l'efficienza energetica (comma 514)

Il comma 514 - intervenendo sull'art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 102/2014 - cambia la natura del Fondo nazionale per l'efficienza energetica da rotativa a mista. Si stabilisce che il **fondo possa provvedere anche all'erogazione di finanziamenti** di cui una **quota parte sia a fondo perduto**, nel limite complessivo di Euro **8 milioni** annui a decorrere dal 2022. L'incentivo sostiene interventi volti a garantire il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica.

Le agevolazioni sono rivolte a imprese di tutti i settori, in forma singola o in forma aggregata o associata, ESCO e Pubbliche Amministrazioni.

..*.*.*

Restando a Vostra disposizione, porgiamo i nostri migliori saluti.

Per specifiche richieste e chiarimenti, scrivete a: milano@eptalex.com.

(Eptalex – Garzia Gasperi & Partners)